

Prot. n. 1920

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Sigg.ri:

Avv. **Jacopo Caproni** (Presidente);

Avv. **Giuseppe Matano** (Componente effettivo);

Avv. **Cristina Mori** (Componente effettivo e Relatore);

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2016, ha reso la seguente decisione nel procedimento n. 26/FIH/2015 a carico degli incolpati, sig. Pietro Amorosini e sig. Pierluigi Biocca, ciascuno nella qualità ricoperta all'epoca dei fatti contestati, nonché della ASD Hockey Team Bologna, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Pietro Amorosini.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia (RdG) FIH 2014 del 16 febbraio 2016, depositato il 17 febbraio 2016, il Procuratore Federale FIH, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti a) del sig. **Pietro Amorosini**, nato a Terlizzi (BA) il 31 gennaio 1969, quale Presidente e legale rappr.te p.t. della ASD Hockey Team Bologna all'epoca dei fatti contestati (11 gennaio 2015); b) del sig. **Pierluigi Biocca**, nato a Bologna (BO) il 2 luglio 1973, quale Dirigente accompagnatore della ASD Hockey Team Bologna nelle medesime circostanze; nonché c) della **ASD Hockey Team Bologna**, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., sig. Pietro Amorosini, *“per la violazione degli artt. 78 co. 1 del Regolamento di Giustizia FIH in relazione agli artt. 17 co. 2 e 3 let. c) e 22 co. 4 Regolamento Gare e Campionati FIH e dell'art. 13 co. 2 let. a) dello Statuto Federale FIH 2015 nonché, per la violazione degli artt. 19 e 20 del Regolamento Organico, 9 e 14 dello Statuto Federale”*; e così, in particolare, con riferimento alle gare HT Pilot Pen Bologna/HC Bondeno e HT Pilot Pen Bologna/CUS Pisa del Campionato Under 14 Maschile Indoor (Stagione Agonistica 2014/2015), disputate il giorno 11 gennaio 2015 in Bondeno (FE), quanto a) al sig. Amorosini, *“per avere inserito nell'elenco giocatori e fatto partecipare alle gare sopra individuate soggetti in posizione irregolare secondo le*



FEDERAZIONE ITALIANA

HOCKEY

norme dell'ordinamento federale, in quanto non abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva per quanto attiene al requisito dell'età ed incapaci di instaurare regolare vincolo sportivo per non aver ancora compiuto i 10 anni di età"; quanto b) al sig. Biocca, per la medesima contestazione sub a), nonché "per aver preso parte in qualità di Dirigente accompagnatore del sodalizio A.S.D. HT Bologna, al 2^o Concentramento, Campionato Under 14 Maschile indoor, Stagione Agonistica 2014/2015, svoltosi in data 11/01/2015 a Bondeno, senza essere tesserato presso la Federazione Italiana Hockey"; quanto c) alla ASD Hockey Team Bologna, in persona del legale rappr.te p.t., "per avere schierato in campo atleti in posizione irregolare, incapaci di instaurare regolare vincolo sportivo per non avere ancora compiuto i 10 anni di età".

Con provvedimento del 26 febbraio 2016, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il 22 marzo 2016 l'udienza di discussione, nella quale sono comparsi il Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, l'assistente della Procura Federale, Avv. Gaia Golia, nonché, tramite collegamento in videoconferenza, l'avv. Nicola Sanasi, quale difensore regolarmente costituito nell'interesse degli incolpati, e il sig. Amorosini personalmente.

In tale sede, udita la Relazione introduttiva e discusso il procedimento, il Procuratore Federale ha chiesto farsi luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78, co. 1, RdG FIH, con la precisazione che l'ammenda deve intendersi richiesta nella misura di € 1.000,00 per ciascuna posizione; l'avv. Sanasi, richiamate le eccezioni svolte nella propria memoria difensiva, ha concluso come da atti e l'incolpato, avendone fatto richiesta, è stato ascoltato.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

Motivi della decisione

Preliminarmente, gli incolpati eccepiscono la tardività dell'apertura delle indagini (29 ottobre 2015) rispetto all'acquisizione della notizia di illecito disciplinare (29 gennaio 2015) da parte della Procura Federale, con la conseguente lesione del loro pieno diritto alla difesa; eccepiscono, altresì, che la medesima Procura Federale abbia esercitato l'azione disciplinare nonostante l'avvenuto vaglio dei fatti, oggi in contestazione, ad opera del Giudice Sportivo, Avv. Antonio Martinoli.

Le predette eccezioni, che possono essere esaminate congiuntamente perché attengono all'operato della Procura Federale, sono destituite di fondamento.

Quanto al primo profilo, infatti, è agevole rilevare che il RdG FIH 2014 non stabilisce alcun termine per l'iscrizione dei fatti rilevanti nell'apposito registro, ma si limita a regolamentare la durata delle indagini (quaranta giorni, salvo proroghe debitamente autorizzate) in funzione di tale iscrizione (art. 132 RdG); quanto al secondo aspetto, invece, si osserva che, in data 29 gennaio 2015, il Responsabile SAR Emilia Romagna ha inviato la documentazione concernente gli incontri in contestazione, ai fini della relativa omologazione, al summenzionato Giudice Sportivo, il quale a sua volta, sempre in data 29 gennaio 2015, ha prontamente inoltrato tale documentazione alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, ma senza assunzione diretta di qualsivoglia provvedimento, ragion per cui è da escludere che, nel caso di specie, vi sarebbe una *"doppia - ed in quanto tale illegittima - disamina di documenti di gare all'attenzione del Giudice Sportivo"* (cfr. pag. 4 memoria avv. Sanasi del 21 dicembre 2015).

Nel merito, la Procura Federale contesta agli incolpati, ciascuno nella qualità ricoperta all'epoca dei fatti, di avere consentito la partecipazione agli incontri del Campionato Under 14 Maschile Indoor, che la ASD Hockey Team Bologna ha disputato il giorno 11 gennaio 2015, in località Bondeno, contro l'HC Bondeno e il CUS Pisa, di due atleti di età inferiore ad anni dieci, Gabriel Biocca (classe 2007) e Andrea Mirri (classe 2006), in violazione delle norme federali che impongono agli Associati lo schieramento in gara di atleti in posizione regolare (anche) per il requisito dell'età e di quelle sulla capacità di instaurare validamente il vincolo sportivo.

Per contro, gli incolpati sostengono che le contestazioni mosse nei loro confronti sono rimaste prive di riscontro sul piano probatorio, vuoi per le dichiarazioni contrarie rese da essi incolpati in sede di audizione personale dinanzi alla Procura Federale, vuoi per l'incompletezza della documentazione afferente alle gare in esame (mancata indicazione dell'orario in cui sono state redatte le distinte dei giocatori schierati dall'ASD HT Bologna) e finanche per la sua invalidità, recando, i referti arbitrali, la sottoscrizione di un tecnico di gara, sig. Edo Giatti, che non era un tesserato FIH.



FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

Effettivamente, la circostanza che il sig. Giatti (Delegato Tecnico di Campo nei due incontri di cui trattasi) non fosse un tesserato FIH all'epoca dei fatti contestati emerge *per tabulas* dal riscontro fornito dall'Ufficio Tesseramento con propria nota del 5 novembre 2015, prot. n. 5604, alla verifica all'uopo richiesta dalla Procura Federale, e può dunque considerarsi pacifica.

Sul punto, giova richiamare l'art. 51, co. 2, Regolamento Gare e Campionati FIH, in virtù del quale *“lo svolgimento della funzione di Delegato Tecnico di Campo è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento, escluse quelle di appartenenza agli Associati impegnati”*, per inferirne che il sig. Giatti, siccome non tesserato, non aveva titolo per svolgere la funzione di DTC nelle gare in esame e, quindi, per sottoscrivere i relativi referti.

Ciò nondimeno, indipendentemente dalle ragioni per le quali il sig. Giatti ha svolto le funzioni di DTC nelle predette gare (che potranno, semmai, formare oggetto di eventuale indagine da parte della Procura Federale), non è contestato fra le parti che gli incontri ASD HT Bologna/HC Bondeno e ASD HT Bologna/CUS Pisa dell'11 gennaio 2015 si sono regolarmente disputati.

Pertanto, al fine di valutare la fondatezza delle contestazioni oggi formulate dalla Procura Federale, deve anzitutto rilevarsi che la sottoscrizione del sig. Giatti non inficia la validità e/o l'utilizzabilità dei referti arbitrali, come erroneamente sostenuto dagli incolpati, ma si riverbera, piuttosto, sulla loro efficacia probatoria (privilegiata), nel senso che, sebbene *“nelle gare [...] di hockey indoor sono documenti ufficiali in tutto parificati al referto arbitrale i referti del Delegato Tecnico di Campo”* (art. 54, co. 7, Regolamento Gare e Campionati FIH), nel caso di specie ai referti delle gare ASD HT Bologna/HC Bondeno e ASD HT Bologna/CUS Pisa non potrà essere riconosciuta l'efficacia tipica dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) giustappunto perché sottoscritti da un soggetto incompetente a rivestire la qualità di DTC, che nell'hockey indoor è un *“organo ordinario e necessario”* (art. 45, co. 2, Regolamento Gare e Campionati FIH).

In altri termini, lo schieramento di A. Mirri e G. Biocca nelle gare in esame non può ritenersi in sé provato sulla scorta dei referti arbitrali del DTC, alla stregua dei fatti *“che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”* (art. 2700 c.c.), ma deve, semmai, essere accertato alla luce dell'intero quadro probatorio, documentale e non, formatosi nel corso del presente procedimento.

In quest'ottica, un primo punto fermo – seppure di valore “indiziario” per le ragioni fin qui esposte - è comunque costituito proprio dal fatto che i nominativi di Gabriel Biocca e Andrea Mirri figurano nei referti delle gare ASD HT Bologna/HC Bondeno e ASD HT Bologna/CUS Pisa dell'11 gennaio 2015, sottoscritti, oltre che dal DTC, anche dagli Arbitri degli incontri, rispettivamente i sigg.ri Barbieri e Serratì e i sigg.ri Amorosini e Barbieri.

I medesimi nominativi figurano, altresì, negli “elenchi giocatori” delle gare in questione senza essere stati depennati al termine delle stesse dagli Arbitri o dal DTC, come prescritto dall'art. 22, co. 8, Regolamento Gare e Campionati FIH per i casi di mancata partecipazione a gare di atleti iscritti in elenco (*“quanti siano stati soltanto iscritti in elenco senza che siano stati effettivamente presenti, non vengono considerati come partecipanti alla gara e al termine della stessa devono essere depennati dagli Arbitri o dal Delegato tecnico di campo dall'elenco giocatori”*) – peraltro, non merita accoglimento l'eccezione degli incolpati, a cui dire le “distinte” recherebbero la firma di un presunto e non meglio specificato dirigente dell'ASD HT Bologna, trattandosi di eccezione genericamente formulata e dalla quale, comunque, non risulta l'assunzione di iniziative formali volte al disconoscimento della firma in questione.

Quanto alle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini dai sigg.ri Ilaria Amorosini, Marco Barbieri, Pierluigi Biocca, Pietro Amorosini, Stefania Spagnolo e Francesco Serratì, meritano particolare attenzione - per la qualità dei dichiaranti - quelle degli Ufficiali di gara.

In particolare, mentre la sig.ra Amorosini ha dichiarato di non ricordare di aver diretto la gara tra ASD HT Bologna e CUS Pisa dell'11 gennaio 2015, e il sig. Barbieri (Arbitro in entrambi gli incontri di cui trattasi) si è limitato a dichiarare di non avere proceduto alla verifica dei documenti degli atleti, stante la presenza del DTC, l'altro Arbitro (gara ASD HT Bologna/HC Bondeno), sig. Francesco Serratì, ha riferito che *“i bambini indicati nel verbale di gara sono comunque i bambini schierati nella partita”*, con ciò confermando la circostanza che A. Mirri e G. Biocca sono stati effettivamente schierati dall'ASD HT Bologna (quantomeno) nella gara contro l'HC Bondeno.

Le dichiarazioni di segno opposto degli incolpati non valgono a provare il contrario, atteso che, oltre a dover essere valutate con particolare rigore proprio perché provenienti dagli stessi indagati, sig. Pietro Amorosini e sig. Pierluigi Biocca, si



FEDERAZIONE ITALIANA

HOCKEY

limitano comunque a riferire di un ipotetico errore nella compilazione dell'elenco giocatori (*"Dichiaro che sicuramente c'è stato un errore, e che non è stata poi controllata la distinta. Per errore è stata consegnata una distinta sbagliata"*, cfr. audizione sig. Amorosini del 18 novembre 2015; *"in merito allo schieramento dei minori Biocca Gabriel e Mirri Andrea, ritengo che si tratti di un errore nell'elenco giocatori"*, cfr. audizione sig. Biocca del 18 novembre 2015), che di per sé non appare supportato da ulteriori riscontri probatori.

Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, deve ritenersi adeguatamente provata la partecipazione di Andrea Mirri e Gabriel Biocca alle gare ASD HT Bologna/HC Bondeno e ASD HT Bologna/CUS Pisa dell'11 gennaio 2015, pur trattandosi di soggetti non abilitati a partecipare ai suddetti incontri per la loro età inferiore ad anni dieci, con la conseguente responsabilità ex art. 78, co. 1, RdG FIH dei sigg.ri Amorosini e Biocca e con la responsabilità diretta ex art. 32, co. 3, RdG FIH del sodalizio ASD HT Bologna.

Da ultimo, deve essere esaminata la posizione del sig. Biocca limitatamente allo specifico profilo di incolpazione relativo allo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore del predetto Sodalizio ASD HT Bologna in occasione degli incontri di cui trattasi, pur senza essere un tesserato FIH.

Tale circostanza è stata contestata dall'interessato mediante l'allegazione del modulo di tesseramento del 6 settembre 2014, asseritamente inviato a mezzo fax alla FIH in data 10 ottobre 2014.

Tuttavia, dalla nota, prot. n. 5775 del 18 novembre 2015, emessa dall'Ufficio Tesseramento FIH, risulta che il sig. Biocca non era tesserato nella Stagione Sportiva 2014/2015 (cui si riferiscono gli incontri in contestazione); circostanza, questa, confermata anche con distinta nota, prot. n. 5776 del 18 novembre 2015, nella quale si legge che *"il modulo di tesseramento datato 6 settembre 2014 del sig. Pierluigi Biocca [...] per la stagione sportiva 2014/2015, in qualità di dirigente del sodalizio ASD Hockey team Bologna, non è mai pervenuto in FIH presso l'Ufficio Tesseramento"*, con la precisazione che *"il Sodalizio ha inoltrato in data 12 novembre 2015 il modello di tesseramento in qualità di dirigente per il sig. Pierluigi Biocca per la stagione sportiva 2015/2016"*.





FEDERAZIONE ITALIANA

HOCKEY

Anche sotto questo profilo, quindi, l'atto di deferimento della Procura Federale risulta fondato..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe indicato, dichiara fondato l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale del 16 febbraio 2016 e, per l'effetto, in accoglimento delle richieste sanzionatorie formulate dall'Ufficio della Procura all'udienza del 22 marzo 2016, ai sensi dell'art. 78, co. 1, RdG FIH 2014, sanziona la ASD HT Bologna, in persona del legale rappr.te p.t., con la perdita delle gare disputate il giorno 11 gennaio 2015, in Bondeno, contro l'HC Bondeno e il CUS Pisa, nonché con la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica per ciascuno dei predetti incontri; condanna, altresì, la ASD HT Bologna, in persona del legale rappr.te p.t., nonché il sig. Pietro Amorosini e il sig. Pierluigi Biocca, nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno, in favore della FIH – Federazione Italiana Hockey, in persona del Presidente e legale rappr.te p.t., a titolo di ammenda, con la precisazione che quest'ultima sanzione risulta condonata in virtù del provvedimento di clemenza adottato dal Consiglio Federale con Delibera n. 10.2 del 4 luglio 2015, come interpretata dalla successiva Delibera n. 29 del 1-2 agosto 2015.

Dispone, altresì, che gli atti del procedimento n. 26/FIH/2015 vengano nuovamente rimessi all'Ufficio della Procura Federale per le determinazioni del caso circa l'eventuale violazione di norme federali in merito alla posizione del sig. Edo Giatti e/o alla sua designazione come DTC negli incontri in contestazione.

Così deciso in Roma il 22 marzo - 22 aprile 2016

Il Presidente
Estensore per impedimento del Relatore
Fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione
Roma, 22 aprile 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici